



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Legg Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)

e-mail: [crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it](mailto:crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it)

## Stagione Sportiva 2019/2020

### Comunicato Ufficiale n°09 TFT 02 del 16 luglio 2019

#### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

#### **Corte Sportiva di Appello Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@L.N.D.sicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@L.N.D.sicilia.legalmail.it)

#### **Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@L.N.D.sicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@L.N.D.sicilia.legalmail.it)

## Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

### DEFERIMENTI

**Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 16 luglio 2019 ha assunto le seguenti decisioni.**

#### **Procedimento n. 3/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Panessidi Salvatore (Presidente Società A.S.D. Calcio Avola 1949);  
società A.S.D. Calcio Avola 1949.

Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Regionale Juniores.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 13157/752 del 22/05/19:

il sig. Panessidi Salvatore, all'epoca dei fatti Presidente della società Società A.S.D. Calcio Avola 1949, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 23 N.O.I.F. e al C.U. n. 1 LND C.R. Sicilia stagione sportiva 2017/2018, per non aver adempiuto all'obbligo di tesseramento di un allenatore iscritto al Settore Tecnico durante il campionato regionale Juniores stagione sportiva 2017-2018 disputato dalla predetta società;

la società Società A.S.D. Calcio Avola 1949 per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente Panessidi Salvatore.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non si sono presentate e non hanno fatto pervenire memorie difensive

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi tre di inibizione a carico del sig. Panessidi Salvatore, Presidente della società A.S.D. Calcio Avola 1949;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Calcio Avola 1949.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione del campionato regionale Juniores stagione sportiva 2017/2018 non è stato indicato nelle distinte gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Calcio Avola 1949 sig. Panessidi Salvatore omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi tre di inibizione a carico del sig. Panessidi Salvatore, Presidente della società A.S.D. Calcio Avola 1949;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Calcio Avola 1949.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento 05/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. GARIGALI ALESSANDRO (calciatore, all'epoca dei fatti, tesserato per l' A.S.D. Jonica F.C.);

Società A.S.D. Jonica F.C.

Con nota 13189/989 pfi18-19 MS/CS/jg del 22/05/2019, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale la parte sopra indicata, e più precisamente:

Il sig. Garigali Alessandro, all'epoca dei fatti calciatore minore della Società A.S.D. Jonica F.C. per la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., per avere inviato sul profilo Facebook del sig. Romano Davide, A.E. della sez. di Messina, un messaggio contenente affermazioni offensive nonché violative di norme federali e lesive dell'onore, del decoro e del prestigio non solo dell'A.I.A. e dei suoi associati quanto l'istituzione calcistica nel suo complesso;

la Società A.S.D. Jonica F.C. (matricola 941335) per rispondere della violazione di cui all'art. 4 comma 2, del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva in relazione al comportamento tenuto dal proprio calciatore minore sig. Garigali Alessandro il quale inviava sul profilo Facebook del sig. Romano Davide, A.E. della sez. di Messina, un messaggio contenente affermazioni offensive nonché violative dei norme federali e lesive dell'onore, del decoro e del prestigio non solo dell'AIA e dei suoi associati quanto l'istituzione calcistica.

All'udienza dibattimentale odierna nessuno è comparso per i deferiti, benchè siano stati regolarmente citati, nè gli stessi, nei termini procedurali, hanno fatto pervenire documenti e memoria a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nei motivi di cui in deferimento ed ha chiesto l'applicazione della squalifica per sei gare a carico del sig. Garigali Alessandro e l'ammenda di € 300,00 a carico dell'A.S.D. Jonica F.C. a titolo di responsabilità oggettiva.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che quanto contestato in punto di fatto al sig. Garigali Alessandro risulta provato dai documenti acquisiti dalla Procura Federale in sede di indagini.

In particolare è da evidenziarsi che il sig. Garigali Alessandro, calciatore tesserato per la Soc. A.S.D. Jonica F.C., ed impiegato nel corso della gara Jonica - Sporting Atene Messina, valevole per il campionato Under 15 Regionale disputatasi il giorno 19.01.2019, venne espulso dal direttore di gara sig. Romano Davide nel corso del secondo tempo a causa di una doppia ammonizione.

Il predetto calciatore alle ore 21,15 del medesimo giorno inviava un messaggio sul profilo Facebook del sig. Davide Romano avente il seguente tenore: *“ Tu si un gran pezzi di medda a quanto ta vinnisti sta partita?”*.

La richiesta della Procura Federale va pertanto accolta se pur ridefinita come in dispositivo.

Alla declaratoria di responsabilità a carico del calciatore sig. Alessandro Garigali consegue, seppure attenuata, la responsabilità oggettiva della società A.S.D. Jonica F.C. a cui va irrogata la sanzione dell'ammenda determinata come da dispositivo dovendosi tenere conto, ai fini della quantificazione, della circostanza che il fatto è avvenuto ad ore di distanza dal termine della gara.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale dispone applicarsi a carico del sig. Alessandro Garigali la squalifica per tre gare e l'ammenda di € 100,00 a carico della Soc. A.S.D. Jonica F.C. a titolo di

responsabilità oggettiva per fatto del proprio tesserato

Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n. 6/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Conte Gaetano (Presidente Società A.S.D. Resuttana San Lorenzo);  
società A.S.D. Resuttana San Lorenzo.

Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Seconda Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 13270/552 del 23/05/19:

il sig. Conte Gaetano, all'epoca dei fatti Presidente della società Società A.S.D. Resuttana San Lorenzo, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 38 comma 1 N.O.I.F., per aver consentito o comunque non impedito al tecnico sig. Buoncuore Mario di svolgere le funzioni di allenatore durante la stagione sportiva 2017-2018 sebbene non in regola con il tesseramento presso il Settore Tecnico;

la società A.S.D. Resuttana San Lorenzo per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente Conte Gaetano e dal sig. Buoncuore Mario.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non si sono presentate e non hanno fatto pervenire memorie difensive

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi sei di inibizione a carico del sig. Conte Gaetano, Presidente della società A.S.D. Resuttana San Lorenzo;

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Resuttana San Lorenzo.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione di diciotto gare del campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2017/2018, è stato indicato nelle distinte gara quale allenatore il sig. Buoncuore Mario, sebbene non in regola con il tesseramento presso il Settore Tecnico a causa del mancato pagamento delle quote annuali relative alle stagioni sportive 2014/2015 e 2015/2016.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Resuttana San Lorenzo sig. Conte Gaetano e il sig. Buoncuore Mario omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi tre di inibizione a carico del sig. Conte Gaetano, Presidente della società A.S.D. Resuttana San Lorenzo;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Resuttana San Lorenzo.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

**Procedimento n. 7/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Sanvito Salvatore (Presidente Società A.S.D. Casteltermini);

Sig. Lombardo Angelo (Soggetto riconducibile alla Società A.S.D. Casteltermini);  
società A.S.D. Casteltermini.

Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Regionale Juniores.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 13928/200 del 05/06/19:

il sig. Sanvito Salvatore, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Casteltermini, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione al punto 14 lett. C) del C.U. n. 1 LND stagione sportiva 2017/2018, per non aver adempiuto all'obbligo di tesseramento di un allenatore iscritto al Settore Tecnico durante il campionato regionale Juniores stagione sportiva 2017-2018 disputato dalla predetta società;

il sig. Lombardo Angelo, all'epoca dei fatti soggetto riconducibile alla società Società A.S.D. Casteltermini, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 5 C.G.S. in relazione al punto 14 lett. C) del C.U. n. 1 LND stagione sportiva 2017/2018 per aver svolto l'attività di allenatore durante due gare del Campionato Regionale Juniores stagione sportiva 2017-2018 disputato dalla A.S.D. Casteltermini, sebbene privo della relativa qualifica.

la società A.S.D. Casteltermini per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente Sanvito Salvatore e dal sig. Lombardo Angelo.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non si sono presentate e non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi sei di inibizione a carico del sig. Sanvito Salvatore, Presidente della società A.S.D. Casteltermini;

mesi sei di inibizione a carico del sig. Lombardo Angelo, soggetto riconducibile alla società A.S.D. Casteltermini;

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Casteltermini.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione del campionato regionale Juniores stagione sportiva 2017/2018 disputato dalla A.S.D. Casteltermini non è stato indicato nelle distinte gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico ad eccezione di due gare ove è stato indicato quale allenatore il sig. Lombardo Angelo, soggetto comunque privo della relativa qualifica.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Casteltermini sig. Sanvito Salvatore e il sig. Lombardo Angelo omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi tre di inibizione a carico del sig. Sanvito Salvatore, Presidente della società A.S.D. Casteltermini;

mesi due di inibizione a carico del sig. Lombardo Angelo, soggetto riconducibile alla società A.S.D. Casteltermini;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Casteltermini.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n. 502/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Aci S. Antonio Calcio;

sig. Spoto Gaetano (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Aci S. Antonio Calcio);

sigg. Carbonaro Giuseppe, Manmana Gianluca Orazio, Rondine Andrea, Anastasi Tommaso, Cosenza salvatore, Giarrizzo Antonio, Miceli Mario, Musumeci Orazio, Peci Gaetano, Russo Daniele, Vasta Simone, Cutuli Danilo, Palmieri Andrea Guido, Meli Andrea, Manna Paolo, Zuccarello Giuliano, Motta Alfredo, Longo Luigi, Longo Daniele, Rapisarda Salvatore e Sorbello Danilo Martino, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Promozione stagione sportiva 2016/2017.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 21/05/19 proc. 13260/567pfi/18-19 MS/CS/jg, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Aci S. Antonio Calcio;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Spoto Gaetano;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Carbonaro Giuseppe, Mammana Gianluca Orazio, Rondine Andrea, Anastasi Tommaso, Cosenza salvatore, Giarrizzo Antonio, Miceli Mario, Musumeci Orazio, Peci Gaetano, Russo Daniele, Vasta Simone, Cutuli Danilo, Palmieri Andrea Guido, Meli Andrea, Manna Paolo, Zuccarello Giuliano, Motta Alfredo, Longo Luigi, Longo Daniele, Rapisarda Salvatore e Sorbello Danilo Martino.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante la stagione sportiva 2016-17, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3ª sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 100,00 a carico della società A.S.D. Aci S. Antonio Calcio, stante la cessata attività;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente deferito sig. Spoto Gaetano;  
ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Carbonaro Giuseppe, Mamnana Gianluca Orazio, Rondine Andrea, Anastasi Tommaso, Cosenza salvatore, Giarrizzo Antonio, Miceli Mario, Musumeci Orazio, Peci Gaetano, Russo Daniele, Vasta Simone, Cutuli Danilo, Palmieri Andrea Guido, Meli Andrea, Manna Paolo, Zuccarello Giuliano, Motta Alfredo, Longo Luigi, Longo Daniele, Rapisarda Salvatore e Sorbello Danilo Martino.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 16 luglio 2019**

---

**IL SEGRETARIO**  
Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**  
Santino LO PRESTI